



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

LUNGOMARE MATTEOTTI, 4/B – 17100 - SAVONA (SV)

e-mail tecnica.cpsavona@mit.gov.it

P.E.C. cp-savona@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 278/2019

Disciplina della navigazione marittima nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 recante *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972”* (COLREG '72);
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, *“Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”*.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 103/2009 in data 24 novembre 2009, come emendata, recante *“Disciplina degli accosti nel porto di Savona – Vado Ligure”*;
- VISTO** il *“Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure”*, edizione 2014, approvato e reso esecutivo con proprio Decreto n. 25/2014 in data 02/09/2014;
- VISTE** le *“Linee guida per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi”*, derivanti dall'esperienza dell'Osservatorio permanente sulla sicurezza ed efficienza dei servizi tecnico nautici dei porti, allegate il dispaccio prot. n. 02.02.70/0088673 in data 04/07/2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la propria ordinanza n. 14/2017 in data 02 febbraio 2017, recante *“Modifiche alle disposizioni concernenti la navigazione all'interno dell'area VTS di Savona, l'utilizzo della rada e del porto di Savona – Vado Ligure”*;
- VISTA** la riunione tenutasi in data 06/12/2019 presso la Capitaneria di Porto di Savona, alla presenza dei rappresentanti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona e dei Servizi Tecnico-nautici del porto di Savona;
- VISTE** le norme contenute nel Codice della Navigazione e, in particolare, gli artt. 17, 30, 62, 63 ed 81;

- VISTI** gli artt. 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione - navigazione marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328);
- RITENUTO** opportuno emanare un provvedimento per la disciplina della navigazione marittima nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure e nella rada di Savona;

RENDE NOTO

Ferme restando le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Savona per la disciplina della navigazione, ormeggio, ancoraggio, sosta e disarmo delle navi mercantili in genere, dei galleggianti e delle unità da diporto e da pesca e, più in generale, di tutte le attività portuali e marittime che si svolgono nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure, ivi compresa la rada tra i due porti, a **decorrere dalle ore 00,01 del 16 dicembre 2019** è in vigore la presente Ordinanza, che disciplina la navigazione marittima nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure e nella rada di Savona – Vado Ligure, come definiti nell' Ordinanza n. 14/2017 del 02/02/2017 richiamata nelle premesse e, pertanto:

ORDINA

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza disciplina la navigazione marittima nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure e nella rada di Savona-Vado Ligure.

Le norme contenute nella presente Ordinanza si applicano a tutte le navi, ad eccezione delle navi appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da essi direttamente esercitate.

ART. 2 DEFINIZIONI ED INFORMAZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, si intende per:

- a. Autorità Marittima:** la Capitaneria di Porto di Savona;
 - Indirizzo: Lungomare Matteotti n. 4/B – 17100 - Savona
 - Telefono: +39 019/856666
 - E-mail: cpsavona@mit.gov.it
 - PEC: cp-savona@pec.mit.gov.it
- b. Autorità di Sistema Portuale:** l'ADSP Mar Ligure Occidentale – Ufficio territoriale di Savona:
 - Indirizzo: Palazzina BIC ex OMSAV, box 3, 17100 - Savona
 - Tel. +39 01985541
 - Fax +39 019827399
 - E-mail: info@portsofgenoa.com
 - PEC: ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it
- c. Compensorio portuale di Savona–Vado Ligure:** area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali (ossia lo specchio acqueo racchiuso tra le dighe foranee, e le banchine/moli/aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi o galleggianti), costituito dai bacini portuali di Savona e Vado Ligure e dalla rada di Savona-Vado Ligure, come descritti nella propria Ordinanza n. 14/2017 del 02/02/2017 richiamata nelle premesse;

- d. Rada di Savona-Vado Ligure:** estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure, come individuato in seno all'Ordinanza n. 14/2017 del 02/02/2017 richiamata nelle premesse;
- e. SAVONA VTS:** il Centro Vessel Traffic Service (VTS) della Capitaneria di Porto di Savona, raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai seguenti recapiti:
- Telefono: +39 019/856666 int. 255;
 - Telefono Sala Operativa: +39 019/806476;
 - Linea di Emergenza: 1530
 - Via radio VHF: Ch. 16 e 71
- f. Nave:** qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o altro scopo, compreso le costruzioni senza immersione;
- g. Nave a propulsione meccanica:** qualsiasi nave mossa da macchine;
- h. Unità da diporto:** ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;
- i. Nave a vela:** qualsiasi nave mossa da vele (comprese le tavole da surf, i windsurf e similari), anche se possiede una macchina propulsiva, a condizione però che quest'ultima non sia utilizzata;
- j. Nave ostacolata dalla sua immersione:** qualsiasi nave a propulsione meccanica che, in ragione della sua immersione e della profondità d'acqua e della larghezza disponibili delle acque navigabili, può difficilmente modificare la sua rotta;
- k. Apparato radio VHF:** impianto, fisso o mobile, di comunicazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF) per il servizio mobile marittimo, nel quale l'apparato ricetrasmittente sia conforme al DPR 407 del 06/10/1999, oppure conforme alla Direttiva CEE/99/05 recepita con D.lvo 09/05/2001 n. 269, oppure di tipo omologato dal Ministero delle Comunicazioni (in quest'ultimo caso, le apparecchiature dovranno essere conformi anche al D. Lvo 04/12/1992 n. 476 in materia di compatibilità elettromagnetica per gli apparecchi radiotrasmittenti). Gli impianti in questione dovranno essere sottoposti a visita di collaudo iniziale;
- l. Unità addette ai servizi portuali:** unità adibite ai servizi di pilotaggio, ormeggio, rimorchio, bunkeraggio, battellaggio, guardie ai fuochi, security portuale, ritiro rifiuti in genere, manutenzioni arredi portuali.

ART. 3

DISPOSIZIONI GENERALI

Le norme contenute nella presente Ordinanza non esimono alcuno, laddove non diversamente indicato, al rispetto del vigente "Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare" (COLREG 72) citato nelle premesse, che deve essere ben conosciuto da chiunque si ponga al comando od alla condotta di qualsivoglia unità.

ART. 4

DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

Nelle acque marittime dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure è vietato:

- a.** navigare a vela; le unità a vela con motore ausiliario devono utilizzare la propulsione meccanica, con l'eventuale randa avente unicamente funzione di stabilizzazione;
- b.** attraccare e stazionare lungo le dighe foranee e le ostruzioni del porto di Savona e Vado Ligure, salvo che per inderogabili esigenze di lavoro, di servizio o di

- emergenza;
- c. accostarsi alle navi che hanno le eliche in movimento, escluse le unità addette ai servizi portuali nell'esercizio della relativa attività professionale;
 - d. compiere prove di macchina agli ormeggi. Tuttavia, in deroga a tale divieto, la Sezione Tecnica dell'Autorità Marittima, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale, determina i posti di ormeggio dove le suddette prove possono essere effettuate. A tal fine, il Comando di bordo deve presentare all'Autorità Marittima richiesta scritta e deve impegnarsi ad adottare le necessarie misure precauzionali. Prima dell'inizio delle prove, comunque, il comandante della nave deve assicurarsi che non siano presenti unità navali in prossimità delle eliche e disporre un idoneo servizio di vigilanza. Le navi a turbina, che abbiano necessità di mantenere le eliche a lento moto, devono adottare le medesime precauzioni;
 - e. sbracciare fuori bordo i mezzi di carico (bigli, gru, carri ponte etc), al fine di non intralciare le manovre di ormeggio, disormeggio e transito di altre navi nelle adiacenze. Tuttavia, in deroga a quanto sopra disposto, le navi impegnate nelle operazioni di carico e scarico, che, per eseguire tali operazioni, hanno necessità di sbracciare fuori bordo i propri mezzi di carico, possono operare in tal senso, previa informazione, con congruo preavviso, alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto ed ai Piloti del Porto e con l'intesa di provvedere al rientro di tali attrezzature, su richiesta dei piloti quando necessario.

ART. 5

PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE UNITÀ' DA DIPORTO E DA PESCA

I conduttori delle unità da diporto e da pesca, che navigano all'interno dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure, devono procedere a velocità di sicurezza e mantenersi ad una distanza non inferiore agli 80 (ottanta) metri dalle navi commerciali (mercantili e da passeggeri) in manovra per raggiungere gli ormeggi, da considerarsi **"nave ostacolata dalla sua immersione"**, al fine di non ostacolarne la navigazione e la manovra ed evitare così il rischio di incidenti e/o sinistri.

Per un raggio di 2 miglia dalle ostruzioni portuali, le navi da pesca e le unità da diporto a remi, a vela o a propulsione meccanica devono lasciare la rotta alle navi commerciali, anche se rimorchiate, che entrano o escono dal porto e mantenersi ad una distanza non inferiore ai 200 (duecento) metri dalle stesse. Queste ultime, qualora constatino che le citate unità non lascino libera la rotta, devono darne avvertimento con successivi brevi colpi di fischio, in numero non inferiore a cinque.

Le unità da diporto impiegate per attività sportiva di canoa e canottaggio devono prestare la massima attenzione durante la navigazione in ambito portuale e non interferire con il traffico commerciale. È vietato, pertanto, il transito delle unità in parola durante tutto il percorso evolutivo delle navi commerciali impegnate nelle manovre di ormeggio, disormeggio, ingresso e uscita dai bacini portuali e dovranno arrestare il proprio moto il prima possibile e attendere la fine delle manovre evolutive o l'uscita dalle ostruzioni portuali delle navi commerciali, prima di riprendere la navigazione.

Le attività sportive di canoa e canottaggio, previa specifica autorizzazione da richiedersi all'Autorità Marittima a cura del sodalizio organizzatore, possono essere svolte soltanto nelle ore diurne e, precisamente, nell'intervallo di tempo compreso tra 30 minuti dopo il sorgere del sole e 30 minuti prima del tramonto. E' consentito l'utilizzo di un mezzo nautico a motore, in assistenza alle predette unità, con le medesime limitazioni di spazio e di tempo, munito di apparato radio VHF in ascolto continuo sul canale 16 VHF.

ART. 6

VELOCITA' DI SICUREZZA

La scelta della velocità con la quale effettuare le manovre e la navigazione all'interno delle acque portuali deve necessariamente ispirarsi a criteri di sicurezza e prudenza, che trovano il loro fondamento nel concetto di "buona perizia marinaresca".

Tutte le navi in navigazione nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure devono mantenere, permanentemente, una velocità di sicurezza tale da poter prendere adeguati provvedimenti per evitare il rischio di collisione o abbordaggio e per arrestarsi ad una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni esistenti al momento.

Nella determinazione della velocità, devono essere tenuti in debito conto diversi fattori, quali:

- a.** la capacità evolutiva e le caratteristiche costruttive e dimensionali della nave;
- b.** le condizioni meteo-marine in atto (visibilità, stato del vento, del mare e delle correnti);
- c.** la presenza di altre navi in navigazione o impegnate nelle manovre di ormeggio/disormeggio e in operazioni commerciali;
- d.** le caratteristiche dei fondali;
- e.** l'ampiezza degli specchi acquei;
- f.** l'immersione della nave, in funzione della profondità d'acqua disponibile;
- g.** la conformazione delle infrastrutture portuali;
- h.** di notte, la luminosità dei propri fanali.

Sulla base dei citati elementi, è compito del Pilota incaricato del servizio di pilotaggio, in ragione della propria professionalità e della pratica quotidiana, suggerire al Comandante della nave la velocità più idonea da adottare per eseguire il movimento e la manovra secondo canoni di sicurezza e prudenza.

Fermo restando quanto riportato nel comma precedente, la velocità non può superare i 6 (sei) nodi, per tutte le navi (comprese le unità addette ai servizi portuali).

Il pilota e/o il Comandante della nave, qualora le circostanze lo richiedano, esclusivamente per motivi di sicurezza della navigazione, possono elevare il limite predetto fino al valore ritenuto idoneo.

ART. 7

USO DEI SEGNALI SONORI E LUMINOSI

L'uso dei segnali sonori e luminosi (fischio, sirena, gong, suono) è consentito nei casi previsti dalla Regola 32 e seguenti del "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare - 1972", citato nelle premesse.

Negli ambiti portuali di Savona e Vado Ligure è consentito, alle navi in manovra ed ai rimorchiatori che le assistono, lo scambio dei consueti segnali sonori di intelligenza nonché, in generale, eseguire prove di funzionamento in occasione delle visite ed ispezioni di sicurezza da parte delle Autorità preposte.

All'infuori delle predette situazioni, l'uso di apparecchiature sonore è vietato, senza la preventiva autorizzazione da richiedersi a SAVONA VTS via radio sul canale 71 VHF.

ART. 8

SOSTA IN PORTO DI NAVI MILITARI

E' fatto divieto a tutte le navi di qualsiasi tipo (ad eccezione delle unità addette ai servizi portuali nell'esercizio della relativa attività professionale), di navigare, stazionare e svolgere qualsiasi attività di superficie e subacquea ad una distanza di sicurezza inferiore ai 50 metri dalle navi militari in sosta nel porto di Savona, fatte salve ulteriori eventuali prescrizioni di volta in volta specificamente impartite dall'Autorità Marittima.

ART. 9

PRESCRIZIONI PER I MEZZI NAUTICI IMPEGNATI IN LAVORI NEGLI SPECCHI ACQUEI PORTUALI

I Comandanti dei mezzi nautici impegnati in lavori negli specchi acquei portuali devono:

- a.** prima di iniziare i lavori, comunicare a SAVONA VTS, via radio sul canale 71 VHF, e sul canale 13 VHF al Corpo dei Piloti del Porto di Savona, il trasferimento dall'abituale ormeggio all'area di intervento e viceversa;
- b.** evitare di intraprendere la navigazione in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse;
- c.** essere costantemente in ascolto sui canali 16 e 13 VHF e pronti a muovere per ogni eventuale necessità connessa alla sicurezza della navigazione portuale e sospendere i lavori qualora lo richieda l'Autorità Marittima o il Corpo Piloti del Porto;
- d.** assicurare che i mezzi nautici siano regolarmente armati, equipaggiati ed in regola con le carte ed i documenti di bordo e che l'equipaggio sia in possesso di tutte le certificazioni ed abilitazioni come previsto dalla normativa vigente;
- e.** esporre i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72).

ART. 10

ASCOLTO RADIO VHF

Durante la navigazione nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure e nella rada di Savona, tutte le navi dotate di apparato radio VHF devono assicurare l'ascolto continuo e contemporaneo sui canali VHF 16 e 71, stante le diverse funzioni attribuite alle predette frequenze.

ART. 11

SINISTRI MARITTIMI ED INCIDENTI

Qualsiasi nave che arrechi danno alle attrezzature od alle opere esistenti nell'ambito portuale o ad altre unità, o che riporti avarie che impediscono di prendere la navigazione in sicurezza, deve darne immediato avviso a SAVONA VTS, come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 14/2017, e rimanere a disposizione di questa per gli accertamenti ritenuti opportuni.

A tal fine, l'unità deve, a seconda delle circostanze, ormeggiarsi al più vicino idoneo accosto o fermarsi in rada, in attesa delle disposizioni dell'Autorità Marittima.

Nel caso di danni provocati ad opere portuali, l'Autorità Marittima non autorizzerà la partenza della nave coinvolta, fino a quando non perverrà il nulla osta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, ai fini del risarcimento dei danni cagionati.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalle ore 00:01 del 16 dicembre 2019 ed abroga i punti 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 15 dell'Ordinanza n. 14/2017 del 02 febbraio 2017, richiamata nelle premesse, ed ogni altra disposizione contraria.

ART. 13

SANZIONI

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

I trasgressori saranno perseguiti, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ai sensi dell'articolo 1174 e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, dall'articolo 37 del Decreto Legislativo 3 novembre 2017 , n. 229, ovvero delle altre leggi speciali, ove applicabili, e saranno comunque ritenuti civilmente responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni.

ART. 14
PUBBLICITA'

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Savona e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/savona, alla sezione "Ordinanze", ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Savona, 07 dicembre 2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) *Francesco* CIMMINO

